



TRIBUNALE DI BARI  
SECONDA SEZIONE CIVILE - UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI



n. 143/2019 - 1 R.G.E.

Il G.E.

letto il ricorso in opposizione agli atti esecutivi depositato da ..... in data 3/6/2023, con la contestuale istanza di provvedimenti urgenti;

rilevato che, sebbene la debitrice esecutata, costituendosi nel processo esecutivo con comparsa del 1°/6/2023, abbia allegato documentazione *prima facie* idonea a comprovare il pag...amento del credito fatto valere esecutivamente dall'intervenuta AdER, l'istanza di sospensione *ex art. 624 bis c.p.c.*, presentata dalla creditrice procedente in data 24/5/2023, risulta *ictu oculi* tardiva e dunque inammissibile ("L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto", nella specie dichiaratamente fissato dal Delegato per il giorno 6/6/2023);

osservato che, stante il chiaro difetto di un requisito di ammissibilità della sospensione suddetta, la rimozione o la neutralizzazione del relativo provvedimento di rigetto del 30-31/5/2023, impugnato per vizio formale (carenza del contraddittorio preventivo), non determinerebbe alcuna utilità concreta per l'interessata, non potendo derivarne l'adozione in questa sede della chiesta sospensione;

considerato tuttavia che la summenzionata istanza del 24/5/2023 è stata subordinatamente proposta (e può comunque interpretarsi) come richiesta di rinvio della vendita *ex art. 161 bis disp. att. c.p.c.*, venendo all'uopo in rilievo, quanto al prescritto "consenso" dei creditori, che, mentre è già stato espressamente dichiarato quello della procedente, il consenso dell'intervenuto non può che presumersi sussistente, anche in base a buona fede, dal momento che, come innanzi cennato, la pretesa creditoria dell'AdER pare soddisfatta per effetto del documentato pagamento, da parte dell'esecutata, dell'importo indicato con l'atto di intervento del 9/5/2023;

applicato l'art. 618 co. 1 c.p.c.;

p.q.m.

I) DISPONE in via immediata e urgente quanto segue:

- a) le operazioni di vendita senza incanto del compendio immobiliare pignorato sono rinviate di 90 giorni, a condizione che constino al Professionista delegato le dichiarazioni di consenso al rinvio degli eventuali offerenti *medio tempore* presentatisi;
- b) il Professionista delegato dia immediata notizia del presente provvedimento sul PVP;
- c) nel caso in cui non si verifichi la condizione *sub a)*, il Professionista ne darà atto e le operazioni di vendita procederanno secondo i tempi e le modalità già fissate nel relativo avviso;

II) FISSA l'udienza del 16/11/2023 per la trattazione della fase sommaria dell'opposizione;

III) ASSEGNA alla parte opponente termine perentorio sino a 20 giorni prima dell'udienza per notificare alle controparti il ricorso e il presente decreto.

Si comunichi con urgenza al Delegato e alle parti.

Bari, 05/06/2023

Il G.E. - Antonio Ruffino

